

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 52 DEL 23/03/2023**

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE), COMPRESIVA DEL PIANO DI COORDINAMENTO ATTUATIVO (PCA) DEI POLI CORNACCHIA SUD E CORNACCHIA NORD, DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 51 DEL 22/12/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 9 DELLA LR 17/1991 E ART. 34 DELLA LR 20/2000

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di San Polo d'Enza con lettera prot. n. 1819 del 17/02/2022 ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la variante generale al Piano delle Attività Estrattive (PAE 2021), comprensiva del Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) dei poli Cornacchia Sud e Cornacchia Nord, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2021, successivamente integrati in data 11/10/2022 prot. 11238, 03/03/2023 prot. 2643 e 17/03/2023 prot. 3233;

Preso atto, come comunicato dal Comune di San Polo d'Enza, che durante il periodo di pubblicazione e deposito della variante, cioè nei 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BURERT n. 56 del 02/03/2022, non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che la Responsabile del procedimento del presente atto è la dott.ssa Barbara Casoli, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Visti:

- la Variante generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale 26 aprile 2004, n. 53;
- il "Progetto di Ripristino Unitario delle previsioni estrattive entro la fascia perfluviale dell'Enza" (PRU), redatto dal Comune di San Polo in collaborazione con la Provincia, esito di un percorso progettuale datato 2007 avente l'obiettivo di verificare l'efficacia e la sostenibilità delle scelte progettuali inerenti le previsioni estrattive entro la fascia perfluviale del corso d'acqua;

Constatato che:

- il Comune di San Polo d'Enza ha adottato il PAE con Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 57 del 21/12/2007, in osservanza ai contenuti del Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato nel 2003 e del PIAE vigente, senza però portare a termine l'iter di approvazione;
- l'Amministrazione Comunale nel 2021 ha avviato una revisione degli elaborati e delle previsioni estrattive, adeguando anche il documento alle modifiche ed agli aggiornamenti normativi sopravvenuti;
- la Variante generale al PAE in oggetto (PAE 2021) riguarda il recepimento delle previsioni estrattive pianificate dal PIAE per i quantitativi di ghiaia e sabbia alluvionale fissati dal piano provinciale nei seguenti poli estrattivi: EN003 Cornacchia Sud (400.000 mc); EN004 Cornacchia Nord (200.000 mc) e EN101 Barcaccia (513.000 mc), per un totale di 1.113.000 mc. Il polo estrattivo EN002 Chiaviconi, già in attività (come EN003 e EN004) antecedentemente al PIAE ed al quale non erano stati attribuiti nuovi quantitativi estraibili, è esaurito e risistemato conformemente a quanto previsto dal PAE previgente;
- nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al PIAE, il PAE 2021:
 - provvede a piccole modifiche all'estensione dei suddetti poli (di entità inferiore al 10% della superficie, come previsto dal PIAE) in modo da renderli più coerenti con l'assetto catastale e con i limiti fisici rilevati ad una scala cartografica di maggior dettaglio. Nel piano adottato è, inoltre, prevista la riduzione dell'estensione del polo

EN101 Barcaccia, su esplicita e formalizzata richiesta dei proprietari dei terreni interessati;

- definisce le viabilità di servizio per il trasporto dei materiali dalle aree estrattive agli impianti di lavorazione;
 - stabilisce la destinazione finale e le modalità di recupero delle aree estrattive, che risultano conformi a quanto previsto dal PRU e che in linea generale sono sinteticamente riconducibili in gran parte ad uso agricolo, in parte ad uso agronaturalistico ed in parte ad uso naturalistico, secondo le definizioni fornite dal PIAE, in funzione della specifica localizzazione delle aree stesse della presenza di elementi di particolare valenza ambientale e del ruolo che esse possono svolgere come elementi della rete ecologica;
 - in stretta correlazione con quanto sopra, per quanto riguarda la sistemazione delle aree oggetto di attività estrattiva pregressa, il PAE 2021 definisce gli interventi necessari all'interno di apposite zone: ZR (zone già interessate da attività estrattive pregresse e individuate dal PIAE), ZRa (zone oggetto di ampliamento delle precedenti, secondo quanto previsto dal PRU e finalizzate al mantenimento delle aree a maggior naturalità presenti lungo il corso dell'Enza) e ZRc (zone definite dal PAE comunale per interventi di riassetto di aree degradate e, nello specifico, delle zone destinate agli impianti di lavorazione inerti non più compatibili con il territorio circostante o in dismissione). Individua inoltre, all'esterno delle suddette aree, specifici interventi su elementi che richiedono interventi di riqualificazione per migliorare la naturalità e/o la fruibilità delle aree perifluviali;
 - per quanto riguarda gli impianti di lavorazione inerti, il PAE 2021 censisce quelli presenti nel territorio e ne valuta l'idoneità, mediante verifica di compatibilità rispetto a quanto previsto dalla pianificazione territoriale e più in generale in funzione delle caratteristiche degli stessi. Da tale valutazione risulta idoneo l'impianto ZI-1 Barcaccia, mentre gli impianti ZIr-2 Cornacchia e ZIr-3 Pieve risultano idonei limitatamente al periodo di coltivazione delle cave. Il sedime di questi ultimi sarà quindi oggetto di riqualificazione al termine della loro attività. L'attuazione degli interventi nelle varie zone sopra indicate e nelle aree esterne è assegnata ai singoli interventi estrattivi o, qualora indipendenti, alle ditte esercenti l'attività estrattiva, per quota parte rispetto ai volumi estraibili. E' stato, infine, previsto l'ampliamento della ZI-1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 delle norme di PIAE;
- riguardo il punto precedente risulta utile puntualizzare che in adempimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 delle norme di PIAE spetta ai PAE il compito di censire, classificare e zonizzare gli impianti di lavorazione degli inerti. In merito alla classificazione di idoneità territoriale dei tre impianti censiti si evidenzia che le ZI individuate nel PAE ricadono in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (cfr. art. 40 PTCP e art. 17 PTPR). In tale zona sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma non sono consentite attività produttive, come richiamato da recenti pareri deliberati dalla Giunta Regionale per casistiche analoghe. La presenza di un impianto di lavorazione è, quindi, possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR/art. 40 del PTCP l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrano nella fattispecie di cui al

comma 11 dell'art. 17 del PTPR (ripreso dal comma 11 dell'art. 40 del PTCP), cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989. Ciò premesso, preso atto che tutti gli impianti censiti rispondono a tale condizione in quanto già insediati - come risulta nel PAE 1982 - a tale data, le verifiche di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale condotte nel piano in oggetto hanno classificato i tre impianti idonei per il periodo di coltivazione delle cave, mentre il solo impianto ZI-1 Barcaccia potrà proseguire l'attività, date le sue caratteristiche generali (impatti su recettori, collegamento con la viabilità pubblica) e localizzazione per la maggior parte esterna alla Fascia B di PTCP-PAI. La prosecuzione dell'attività risulta comunque subordinata a quanto disposto dal sopracitato art. 40, comma 11 del PTCP. Per i restanti due impianti (Zir-2 e Zir-3) valgono le disposizioni dell'art. 10, comma 3 e seguenti del PIAE e dell'art. 104, comma 12 del PTCP;

- riguardo il tema della possibile realizzazione dei bacini di accumulo idrico a basso impatto ambientale individuati nell'Allegato 10 del PTCP all'interno dei Poli "Cornacchia nord", "Cornacchia sud", nella Relazione tecnica di piano si sottolinea che, come evidenziato anche dal sopra richiamato PRU, la realizzazione dei bacini di accumulo risulta di difficile attuazione e, pertanto, il PAE e il PCA prevedono destinazioni agricole e naturalistiche in quanto le aree sono già state interessate da attività estrattive e successivi ritombamenti a quote prossime al piano campagna originario; sono state colonizzate da una abbondante vegetazione perifluviale spontanea che ha raggiunto una buona maturità; sono in parte in proprietà di soggetti privati, non riconducibili alle ditte che operano nel settore estrattivo;
- come previsto dal PIAE, il piano in oggetto ottempera con specifica documentazione alla prevista elaborazione del Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) necessario all'attuazione delle previsioni relative ai poli EN003 e EN004, nel quale, oltre all'attività estrattiva, vengono in particolare specificati gli interventi di riassetto della fascia di pertinenza del torrente Enza, la sistemazione finale delle aree interessate dagli interventi estrattivi e la sistemazione finale delle aree esterne alle zone estrattive s.s.;
- le modalità di attuazione, coltivazione e sistemazione delle aree estrattive fissate nel PAE e nel PCA e la normativa tecnica di attuazione proposte risultano conformi alla normativa di settore vigente e a quanto previsto dal PIAE, a meno di quanto esposto al successivo "Considerato";
- il Comune di San Polo d'Enza ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante in esame;

Atteso che:

- la Provincia, ai sensi del comma 6 art. 34 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PAE al PIAE e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

Considerato che:

- svolta l'istruttoria, la Responsabile del procedimento propone di formulare le seguenti riserve/osservazioni alla variante generale al PAE e al PCA del Comune di San Polo d'Enza, riserve/osservazioni che si condividono:
 1. (riserva) Nel piano sono correttamente previste precise disposizioni che regolamentano le attività di escavazione (ammissibili solo qualora non fosse possibile raggiungere il quantitativo previsto nelle varie zone di PAE) e di sistemazione delle aree in corrispondenza ed in prossimità del tracciato di progetto della tangenziale di San Polo, così come recepito nel PSC comunale; si ritiene, tuttavia, indispensabile esplicitare nelle schede di progetto l'obbligatorietà, nell'ambito delle procedure di cui alla LR 4/2018 e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'ottenimento del parere del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.
 2. (riserva) Riguardo le attività e gli interventi ammessi in corrispondenza della ZI-1, si rileva che il previsto Programma di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA) (al quale sono subordinati interventi di ammodernamento, ampliamento e/o riassetto organico), che rappresenta l'equivalente del "programma di qualificazione ambientale" di cui all'art. 40, comma 11 del PTCP, deve essere approvato dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta; si chiede, pertanto di integrare/aggiornare ogni riferimento a contenuti e modalità di approvazione dello strumento.
 3. (osservazione) Al fine di non ingenerare possibili contraddizioni e/o difficoltà interpretative riguardo gli interventi e le attività ammesse nelle ZI, ancorchè puntualmente specificati nelle relative schede di progetto, si chiede di stralciare l'art. 29 "Altri impianti" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAE.
 4. (riserva) Non si condivide la possibilità, introdotta nell'Appendice 1 - Contenuti dei Piani di Coltivazione e Sistemazione (PCS) delle NTA, di modificare, nella misura massima del 10% della superficie, le destinazioni d'uso individuate nel PCA, possibilità che potrebbe portare ad una riduzione delle superfici a destinazione naturalistica delle zone ZE per attività estrattive e delle zone ZR di riassetto; si chiede, pertanto, di eliminare l'ammissibilità di tale rimodulazione.
 5. (osservazione) Si segnalano i seguenti refusi/errori materiali da correggere:
 - nell'elaborato "Relazione tecnica" del piano sono correttamente elencate le modifiche e le integrazioni, che si condividono, alle norme tecniche-tipo proposte dal PIAE, alcune delle quali, però, non trovano corrispondenza nelle NTA del PAE 2021. Si chiede, pertanto, di inserire quanto descritto ai punti a) e j) del par. 4.15 "Norme Tecniche di Attuazione" della suddetta relazione;
 - nella scheda di progetto n. 3 relativa al Polo EN101 Barcaccia si segnala che in luogo della destinazione finale agronaturalistica viene prevista la destinazione agricola; riguardo la "Rete e programma di monitoraggio" è citato il PCA quale sede della definizione dello stesso, malgrado non sia prevista la sua elaborazione;
- per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT) delle previsioni dello strumento in esame, visti i pareri e le comunicazioni di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/0177369 del 21/07/2022, ad esito favorevole alle seguenti condizioni:
 - ✓ dovranno essere rispettate le azioni di mitigazione delle componenti ambientali contenute nella relazione di Valsat del PAE;

- ✓ il Piano di Coordinamento Attuativo delle aree estrattive ZE dovrà individuare gli interventi di riqualificazione da realizzare esternamente alle stesse, nelle aree individuate come zone di riassetto;
- ✓ qualora si ritenesse necessario ripristinare gli impianti di lavorazione “Pieve” e “Cornacchia” - attualmente non in esercizio - occorrerà che sia preliminarmente valutato l’ammodernamento degli impianti di convogliamento e contenimento delle emissioni in atmosfera, del rumore e degli scarichi idrici, al fine di mitigare i possibili impatti ambientali causati dall’attività. Inoltre tutte le fasi di riattivazione degli impianti (eventuali smantellamenti e sostituzioni di parte impianto, pulizia dell’area, ecc) e di dismissione finale dovranno essere attuate in modo da contenere e mitigare gli impatti sulle matrici suolo, sottosuolo, acque e atmosfera; tali modalità d’intervento dovranno essere contenute nella procedura di autorizzazione all’escavazione e nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- ✓ le aree dove sono ubicati gli impianti di lavorazione dei materiali litoidi dovranno essere delimitate in modo chiaro e univoco sia in cartografia su scala adeguata, che di fatto nella zona interessata, dove sarebbe opportuna idonea delimitazione perimetrale;
- ✓ gli impianti di lavorazione dei materiali litoidi, prima della loro attivazione, dovranno essere in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale in materia di scarichi di acque reflue industriali, emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in atti del Comune di San Polo al prot. n. 3230 del 17/03/2023, ad esito favorevole alle seguenti condizioni:
 - ✓ i mezzi che trasportano il materiale inerte, nel periodo di coltivazione e sistemazione delle cave, siano sempre coperti con teli e che vengano effettuate bagnature periodiche delle piste e dei piazzali utilizzati, al fine di ridurre al minimo la dispersione di polveri in atmosfera;
 - ✓ siano attuate, per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti, corrette misure comportamentali, tramite anche l’adozione di specifiche procedure con particolare riferimento allo spegnimento dei mezzi in sosta, impiego di macchinari a basse emissioni e regolare manutenzione dei mezzi;
- Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in atti del Comune di San Polo d’Enza al prot. n. 3671/2022 del 05/04/2022, ad esito favorevole;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Centrale, in atti del Comune di San Polo d’Enza al prot. n. 4083/2022 del 14/04/2022; esito positivo della pre-valutazione di incidenza *“in quanto l’intervento previsto vanta incidenza nulla sulle specie e gli habitat del sito ZSC-ZPS IT 4030014 “Rupe di Campotrera, Rossena” e risulta quindi compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000”*;
- Regione Emilia-Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, in atti del Comune di San Polo al prot. n. 2811 del 08/03/2023; esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto, espletata la relativa procedura, *“si evince che il piano non determina incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati”*;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in atti del Comune di San Polo d’Enza al prot. n. 3698 del 05/04/2022. In riferimento agli aspetti di tutela

archeologica, la Soprintendenza nel parere ha chiesto di integrare la documentazione della Variante al PAE con la valutazione preliminare dell'impatto archeologico. In riferimento agli aspetti di tutela paesaggistica la Soprintendenza ha espresso parere favorevole;

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in atti del Comune di San Polo d'Enza al prot. n. 2031 del 20/02/2023. In riferimento ai soli aspetti di tutela archeologica, la Soprintendenza, *“considerato che la prescrizione legata alla tutela archeologica, espressa con nota prot. 27741 del 27.10.2022, comporta verifiche preliminari e che solo a seguito delle valutazioni dei risultati scaturiti dalle stesse questa Soprintendenza potrà esprimere un parere definitivo in merito alla fattibilità delle attività estrattive”* e *“ritenuto che il Comune di San Polo d'Enza abbia fatto le proprie valutazioni in merito al buon andamento delle procedure autorizzative inserendo le suddette prescrizioni all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano di attività estrattive”*, ha espresso parere favorevole;

e visto il Rapporto Istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. PG/2023/0049855 del 21/03/2023, nel quale si da atto che ai fini della ValSAT della Variante generale al PAE, comprensiva del PCA per i Poli estrattivi “Cornacchia Nord” e “Cornacchia Sud”, non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a meno di specifiche condizioni, la Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della Variante generale al PAE/PCA adottata dal Comune di San Polo d'Enza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2021 alle seguenti condizioni:

6. nelle successive fasi attuative dovranno essere rispettati i pareri di:

- Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/0177369 del 27/10/2022;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in atti del Comune di San Polo al prot. n. 3230 del 17/03/2023;

7. con riferimento all'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione relativo ai “Criteri per i ritombamenti ed i rinfianchi”:

- al terzo punto del primo paragrafo occorre modificare il testo come segue: *“(…) In tutti i casi l'effettiva composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente controllata prima dell'utilizzo ed in corso d'opera, onde evitare che materiali potenzialmente inquinanti vengano utilizzati nell'invaso da ritombare”;*
- al quarto punto del primo paragrafo occorre:
 - ✓ sostituire il termine *“percolati”* con *“acque di infiltrazione”*;
 - ✓ modificare il testo come segue: *“(…) Tutti i materiali indicati potranno essere utilizzati solo se idonei allo scopo ai sensi della vigente normativa e se valutati positivamente nell'ambito delle procedure valutative di cui alla LR 4/2018 (screening o VIA) o autorizzative, ove e per quanto le procedure valutative non siano applicabili”;*
- al secondo paragrafo occorre modificare il testo come segue: *“L'eventuale utilizzo dei limi di frantoio per le operazioni di sistemazione morfologica e ritombamento dovrà essere accuratamente valutato nell'ambito delle procedure valutative di cui alla LR 4/2018 (screening o VIA) o autorizzative, con particolare*

riferimento alle loro caratteristiche chimico-fisiche, per evitare effetti negativi su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (...)”;

- al terzo paragrafo occorre sostituire il testo come segue: *“Non sono ammessi ritombamenti e rinfianchi con modalità, condizioni, materiali, caratteristiche e procedure non conformi ai sensi di legge e delle presenti disposizioni”*;
 - al quarto paragrafo occorre modificare il testo come segue: *“La mancata osservanza di quanto previsto dagli atti progettuali ed autorizzativi in merito alle tipologie di materiali da utilizzare per il ritombamento è causa di sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni previste dagli atti progettuali autorizzati, previa adozione degli atti da parte dell’autorità competente (...)”*;
8. si chiede di integrare l’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione con la previsione riportata a pagina 160 della Relazione Tecnica: *“Per gli interventi di tombamento potranno essere impiegati i limi di frantoio, purché siano privi di flocculanti”*;
 9. si chiede di rivedere le Schede di progetto delle Zone estrattive e delle Zone di riassetto e il paragrafo 4.9.4 “Ritombamento delle cave” della Relazione tecnica adeguandoli in coerenza con le modifiche apportate all’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui ai precedenti punti 7 e 8;
 10. con riferimento al Polo estrattivo EN101 “Barcaccia”, nelle successive fasi attuative dovranno essere valutate opportune soluzioni viabilistiche al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza stradale in corrispondenza dell’attraversamento della SP12 da parte dei mezzi impiegati per il trasporto dei materiali dalle zone estrattive all’impianto di lavorazione, come richiamato anche all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l’Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, in sostituzione della Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, temporaneamente assente;

DECRETA

- di formulare le riserve e le osservazioni riportate ai punti da 1 a 5 del precedente “Considerato” alla Variante generale al PAE e al PCA del Comune di San Polo d’Enza adottata con delibera n. 51 del 22/12/2021;
- di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della predetta variante a condizione che sia rispettato quanto riportato ai punti da 6 a 10 del precedente “Considerato”;
- di invitare l’Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative

antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

- di dare atto che:
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC;
- Allegato - Pareri Enti;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 23/03/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma